

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 5 novembre 1997. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini, il Sottosegretario di Stato per lo spettacolo e lo sport Alberto La Volpe ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro Elena Montecchi.

La seduta comincia alle 13,15.

Parere su atti del Governo

Schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'Ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella Fondazione «Scuola nazionale di cinema», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara aperta l'esame delle proposte emendative alla proposta di parere sul provvedimento in titolo. Invita il relatore ad esprimere il proprio parere in merito.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, dichiara di accogliere la proposta emendativa 1 — BRACCO e, conseguentemente, di voler sopprimere il punto 1) della

proposta di parere presentata, avendo meglio valutato le ragioni che hanno indotto il Governo a modificare la denominazione del Centro sperimentale di cinematografia in quella di Scuola nazionale di cinema.

Il Sottosegretario di Stato per lo spettacolo e lo sport Alberto LA VOLPE fa presente che la scelta della denominazione Scuola nazionale di cinema si muove nell'ambito delle denominazioni usate nell'ambito di paesi esteri ed intende sottolineare il carattere formativo e professionale dell'ente in questione, la cui frequenza consentirà il conseguimento di veri e propri titoli di studio.

Ricorda che in altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti, si sottolinea il carattere propriamente didattico dell'insegnamento cinematografico, pur non negando che la sperimentazione resta un importante elemento dell'arte del cinema.

Ricordando, poi, che la Scuola nazionale di cinema può svolgere anche compiti di coordinamento delle cineteche di proprietà dei Comuni e delle Province, fa presente che occorre eliminare tale coordinamento della Scuola in relazione alle cineteche prive di sovvenzioni statali.

Il senatore Renzo GUBERT rileva che l'accoglimento della proposta emendativa 6-Bracco fa venir meno la garanzia di

forme pluralistiche di rappresentanza. Occorre chiarire che la proposta emendativa del deputato Bracco deve considerarsi aggiuntiva e non sostitutiva al punto 3) della proposta di parere.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI ha forti perplessità, anche alla luce di personali esperienze, sia sulla proposta emendativa 6-Bracco sia sulla formulazione del punto 3) della proposta di parere. Ritiene infatti che la voce e l'esperienza sia delle autonomie locali che del corpo docenti debbano aver sede diversa dal Consiglio di Amministrazione che ha propri e specifici compiti.

Pertanto, in riferimento alla tematica delle cineteche, si chiede se non sia opportuno prevedere nello statuto un organo di coordinamento.

Propone quindi di aumentare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da tre a cinque al fine di garantire più competenze.

A tal fine propone di prevedere che il Presidente sia designato dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, che due membri siano nominati dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, un membro dal Ministro per l'Università e la ricerca scientifica e, infine, un membro dal Ministro del tesoro.

Il senatore Michele BONATESTA concorda con molte delle osservazioni formulate dalla senatrice Bucciarelli, peraltro contenute nella proposta emendativa successiva a sua firma, e chiede a questo punto alla Presidenza se l'eventuale approvazione della proposta emendativa 6-Bracco precluda l'esame della proposta emendativa 7-Bonatesta, Magnalbò.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che le proposte emendative 6-Bracco e 7-Bonatesta, Magnalbò incidono sulla stessa materia e sul medesimo punto del parere. Ritiene pertanto che vadano congiuntamente discusse e votate per le parti che non risulteranno precluse dalla riformulazione che il relatore volesse proporre.

Invita conseguentemente il senatore Bonatesta ad illustrare la sua proposta emendativa.

Il senatore Michele BONATESTA fa presente che concorda con la proposta della senatrice Bucciarelli nella parte in cui prevede l'ampliamento dei membri del Consiglio di Amministrazione da tre a cinque e non già nella parte in cui individua solo nel Governo il soggetto legittimato a nominare i membri stessi.

Proprio perché il cinema è un fatto culturale fortemente politico ritiene che sia necessario che il Parlamento, con garanzia quindi delle forze politiche di minoranza, partecipi al procedimento di nomina.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE, dichiarando di essere favorevole all'ampliamento da tre a cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione, fa presente l'opportunità che vi sia un membro designato dalle autonomie locali. È necessario inoltre garantire la presenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle minoranze parlamentari.

Il senatore Renzo GUBERT, rileva positivamente che nella proposta emendativa 7-Bonatesta, Magnalbò, il Presidente viene nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Non ritiene infatti che debba essere uno specifico Ministro a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione vista l'ispirazione di fondo che pervade l'intero schema di decreto legislativo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, raccogliendo gli orientamenti emersi nella discussione, invita il relatore ad esprimersi sui seguenti punti: 1) aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da tre a cinque con indicazione degli organi proponenti; 2) opportunità di prevedere rappresentanti di autonomie locali; 3) opportunità di prevedere rappresentanti di docenti; 4) opportunità di prevedere le nomine parlamentari.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, dichiara di condividere la proposta di aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione come già evidenziato al punto 3) della proposta di parere.

In riferimento alla proposta di previsione di rappresentanti delle autonomie locali in seno al Consiglio di Amministrazione, fa presente che la necessità di una simile previsione viene meno qualora le cinteche siano finanziate dagli enti locali.

Quanto, poi, alla proposta di rappresentanti dei docenti, si dichiara perplesso. Ritiene preferibile rinviare allo statuto che dovrà prevedere che il Consiglio di Amministrazione inviti i rappresentanti dei docenti, qualora si tratti di specifici argomenti.

In riferimento all'opportunità di consentire la nomina parlamentare di membri del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire le opposizioni, dichiara di ritenere preferibile la previsione di un parere consultivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia sulle nomine governative dei membri stessi.

Propone, pertanto, raccogliendo le indicazioni successivamente espresse, di riformulare il punto 3) della proposta di parere nei seguenti termini:

« Occorre aumentare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione a cinque, compreso il Presidente, prevedendo che il Presidente sia designato dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, un componente dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero per l'Università e la ricerca scientifica ed infine uno dal Ministero della pubblica istruzione. Su tali nomine occorre prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia ».

La Commissione approva.

Il senatore Michele BONATESTA esprime la sua contrarietà — e pertanto non intende partecipare al prosieguo della

discussione — circa il procedimento adottato nell'esame delle proposte emendative che, di fatto, ha concentrato sulla proposta emendativa 6-Bracco anche gran parte dei contenuti della proposta emendativa 7-Bonatesta, Magnalbò.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara che è stata congiunta solo la discussione delle due proposte emendative in questione.

Ribadisce, quindi, che il voto effettuato, che pure ha colto significativi punti avanzati dal senatore Bonatesta, non preclude la restante parte della proposta emendativa 7, che pone pertanto in votazione.

La Commissione respinge.

Il deputato Giuseppe FRONZUTI contesta l'atteggiamento della maggioranza, che rifiuta in una questione così delicata di riconoscere un ruolo al Parlamento, e quindi anche alle forze di opposizione.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, in riferimento alla proposta emendativa 8-Bonatesta, Magnalbò, dichiara di ritenerlo già implicito, e quindi assorbito nel punto 4) della proposta di parere da cui intende eliminare l'inciso « che dovrebbe far parte di questo stesso comitato scientifico ».

Il senatore Renzo GUBERT rileva che il riferimento ai direttori di settori di attività è alquanto vago non essendo chiaro quanti siano i settori di attività.

Il senatore Antonio DUVA si domanda se non sia possibile una formulazione del parere in modo da assicurare un equilibrio tra la componente dei coordinatori e la componente dei membri esterni in seno al Comitato scientifico.

Il senatore Renzo GUBERT propone di prevedere che all'interno del comitato scientifico il numero dei membri interni non sia superiore al numero dei membri esterni.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il punto 4) della proposta di parere, integrato dalla proposta del senatore Gubert, accolta dal deputato Luciano Caveri, relatore.

La Commissione approva.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, in riferimento alla proposta emendativa 9-Bonatesta, Magnalbò, dichiara di ritenere la assorbita nel punto 5) della proposta di parere.

Il deputato Fabrizio BRACCO manifesta la sua preoccupazione sul riferimento alla quota del Fondo Unico per lo spettacolo destinata al funzionamento del Centro sperimentale di cinematografia, come ad esempio avvenuto per l'Ente Cinema.

Condivide l'opinione del relatore di una maggiore certezza sui contributi ordinari dello Stato.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, accoglie la proposta del deputato Bracco di eliminare il riferimento all'Ente Cinema contenuto al punto 5) della proposta di parere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, pone in votazione il parere nel testo così come riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate:

« La Commissione

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'ente pubblico « Centro sperimentale di cinematografia » nella fondazione « Scuola nazionale di cinema », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

premessi che:

il Governo è stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare

gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza;

considerato che:

l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dettando i criteri per l'esercizio in concreto della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), prevede la trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in titolo trasforma il Centro sperimentale di cinematografia da ente pubblico in ente con natura giuridica privata denominato « Scuola nazionale di cinema », disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo;

si intende rendere la Scuola nazionale di cinema un'istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia in primo luogo potenziandone le funzioni didattiche in relazione alla formazione e al perfezionamento nell'arte e nella tecnica cinematografica, in secondo luogo, attraverso la diffusione della cultura cinematografica anche attraverso l'attività della Cineteca nazionale;

lo schema di decreto legislativo in titolo crea due organi distinti per la gestione amministrativa, affidata al Consiglio di amministrazione, e per la gestione dell'attività scientifica e di ricerca, affidata al Comitato scientifico;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) fra gli organi della Fondazione previsti all'articolo 5 deve essere citata la figura del direttore generale.

2) Occorre aumentare il numero dei componenti del consiglio di amministra-

zione a cinque, compreso il Presidente, prevedendo che il Presidente sia designato dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, un componente dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero per l'Università e la ricerca scientifica ed infine uno dal Ministero della pubblica istruzione. Su tali nomine occorre prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3) All'articolo 7 si prevede un comitato scientifico, composto tra gli altri da « i direttori dei settori di attività ». Sarebbe auspicabile una diversa dizione di queste figure, ad esempio « coordinatori » per evitare accavallamenti con altre figure quali il direttore generale. Si segnalano la mancanza di esperti specifici nel settore cinesche e la necessità che il numero dei componenti interni non sia superiore al numero dei membri esterni.

4) Sarebbe necessario prevedere all'articolo 9 una norma che dia maggiore certezza rispetto all'erogazione dei contributi ordinari. Sarebbe inoltre auspicabile una norma che renda automatico il trasferimento alla Fondazione di contributi pubblici assegnati al Centro sperimentale e non ancora utilizzati.

5) La Commissione suggerisce che, in sede di redazione dello statuto della Fondazione, vengano previsti, in relazione all'attività didattica, forme di partecipazione dei docenti, e, quanto all'attività della Cineteca nazionale, che vengano assicurate forme di consultazione con gli enti locali e le loro cinesche ».

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.

(Inizio dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo con la relazione del deputato Luigi Massa.

Il deputato Luigi MASSA, *relatore*, precisa che lo schema di decreto delegato, diretto al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, cioè al collocamento dei lavoratori e alle politiche attive del lavoro, non prevede norme attuative della delega per il conferimento delle funzioni e compiti in tutte le altre materie di competenza del Ministero del lavoro, ad esclusione di quelle espressamente indicate dal terzo comma dell'articolo 1 della legge di delega.

Ricorda che, oltre a questi ulteriori provvedimenti delegati, il Ministero del lavoro dovrà inoltre essere oggetto della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 59/97 recante la razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

Lo schema di decreto non risulta in qualche misura depotenziante dell'azione delle regioni e delle autonomie locali sul fronte del lavoro e dell'occupazione.

Vi sono ragioni che inducono a ritenere opportuna l'anticipazione della materia.

In primo luogo vi sono alcuni atti del Governo e del Parlamento che rendono urgente la riforma.

È necessario ricordare che una simile riforma è stata prefigurata nell'accordo per il lavoro siglato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali. Detto accordo – come rammenta la relazione di accompagnamento allo schema di decreto – è per altro in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria (secondo gli indirizzi del Consiglio Europeo di Essen) e in sede OCSE, finalizzati a combattere in modo più efficace la disoccupazione.

Da quell'accordo discende poi la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante « Norme in materia di promozione dell'occupazione » – meglio noto come « pacchetto Treu ». In particolare l'articolo 17 di quella legge affronta il nodo della formazione professionale – elemento fondamentale per in-

novative ed efficaci politiche attive del lavoro - indicando come chiave di volta dell'azione nel settore, l'integrazione del sistema di formazione professionale con il mondo del lavoro, onde possedere uno strumento in grado di assicurare ai lavoratori un miglioramento della qualità dell'offerta del lavoro e quindi maggiori possibilità di occupazione.

In secondo luogo occorre prendere atto che ciò che è stabilito a livello normativo in seguito al processo derivante dall'applicazione dell'accordo del settembre 1996 non sarebbe facilmente attuabile senza la ricomposizione del quadro normativo esistente stante la competenza in materia di « istruzione professionale » attribuita alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, come specificata dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in materia di formazione, perfezionamento, riqualificazione e orientamento professionale.

A tal proposito giova ancora ricordare che essendo la formazione professionale una competenza indisponibile per lo Stato (stante la previsione costituzionale di competenza regionale in materia), se si deve procedere verso una integrazione della formazione e del collocamento, non si può certo elevare la prima alla competenza nazionale, bensì conferire al livello regionale la competenza sul secondo.

In terzo luogo si deve considerare che un sistema a sempre maggiore integrazione europea produrrà effetti certamente favorevoli per l'Unione, ma tali effetti non saranno uniformemente distribuiti. Autorevoli economisti hanno più volte segnalato che la modalità di distribuzione delle tendenze alla concentrazione e alla diffusione dello sviluppo (proprie di ogni passaggio verso una più stretta integrazione) rappresenta un punto del tutto aperto. Molto dipenderà dalla capacità delle singole regioni di creare nuclei competitivi di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo. Stante la situazione economica del nostro Paese, impossibilitato a sostenere cospicui disavanzi e deciso a non ricorrere conseguentemente più all'ancora di salvataggio della svalutazione monetaria, oc-

corre allora agire localmente sostituendo con politiche attive e con flessibilità la mancata mobilità del lavoro e la mancata diffusione spontanea dello sviluppo, non portando più le persone verso i poli di sviluppo ma proprio i poli di sviluppo verso le persone. È quindi indispensabile operare con una sorta di rivoluzione nelle mentalità e nei comportamenti da parte di tutti i principali attori della politica economica. Senza questo sforzo il nostro Paese, e soprattutto le sue regioni più deboli, saranno condannati a un futuro di sviluppo debole con un conseguente ulteriore rischio di degrado occupazionale.

La risposta non può quindi che essere quella di favorire lo sviluppo locale, insieme ovviamente ad altre azioni non di pertinenza del provvedimento su cui si discute (quali il mutamento dell'organizzazione delle imprese direttamente esposte alla concorrenza interregionale e internazionale, la riduzione degli schermi alla concorrenza nei settori di produzione di beni e servizi sia pubblici che privati, una maggiore efficienza nell'azione dello Stato come produttore di beni e servizi, il miglioramento della situazione infrastrutturale regionale e locale).

Da tali premesse emergono, da una parte, la giustificazione dell'anticipazione dell'esercizio della delega rispetto alle altre questioni pure rilevanti e, dall'altra, l'omogeneità del settore conferito, tanto da richiedere un provvedimento specifico.

Precisa che le questioni di competenza della Commissione possono riassumersi nei seguenti punti: 1) verificare che l'oggetto dell'esercizio della delega - e cioè il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi (attraverso il trasferimento) - non sia tra quelle espressamente indicate nella residua competenza dello Stato; 2) verificare che tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori oggi svolti da qualunque organo o amministrazione centrale o periferica dello Stato (anche tramite enti o altri soggetti pub-

blici) siano effettivamente conferiti; 3) verificare che il decreto legislativo individui le procedure e gli strumenti di raccordo ove necessari; 4) verificare che il provvedimento preveda espressamente la soppressione, trasformazione, accorpamento delle strutture centrali e periferiche interessate al conferimento; 5) verificare l'esistenza della previsione - con le relative modalità d'esercizio - della possibilità di avvalersi, da parte dello Stato per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali; 6) verificare il rispetto del principio di sussidiarietà - stabilito dalla legge delega - in merito all'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative; 7) verificare che il conferimento avvenga secondo i principi di cui all'articolo 4 della legge n. 59/97 quali i principi di completezza, efficienza ed economicità, cooperazione, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione nell'allocazione delle funzioni, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi.

La legge n. 59/97 non effettua un trasferimento di poteri alle regioni e agli enti locali, bensì di funzioni e compiti di amministrazione e gestione, in tal modo producendo per la prima volta nel nostro ordinamento una cesura netta tra la competenza a legiferare e quella a gestire che è invece da tempo presente ed operante nell'ordinamento tedesco. In tal senso quindi può ben comprendersi l'esplicito riferimento al ruolo generale di indirizzo e coordinamento dello Stato, clausola questa per altro presente in esperienze precedenti quali quelle contenute nelle leggi n. 281/1970 e n. 382/1975 e nei decreti del Presidente della Repubblica relativi del 1972 (nn. da 1 a 11) e decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77. Fa presente che al ruolo di indirizzo e coordinamento si aggiunge nel presente decreto anche quello di promozione che non si riscontrano né nel

decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (agricoltura e pesca) né nello schema di decreto legislativo recentemente esaminato in materia di trasporto pubblico locale.

Il ruolo riconosciuto allo Stato può oggettivamente apparire come limitativo dell'autonomia delle regioni. È possibile, però, una diversa interpretazione: nell'accezione più ampia si tratterebbe di una riserva allo Stato di una funzione di impulso; nell'accezione più restrittiva si tratterebbe di una funzione di carattere promozionale. Ritiene valide entrambe le interpretazioni. Non vi è alcun dubbio, infatti, che la situazione dell'organizzazione del mercato del lavoro sia differenziata nel nostro Paese in ordine alla realtà socio-economica delle differenti regioni. Il Parlamento ha peraltro più volte evidenziato - anche durante lo stesso confronto sulla legge n. 59/97 - la necessità di adottare velocità diverse nell'attribuzione di funzioni e compiti e nell'opera di decentramento dello Stato. In una situazione maggiormente equilibrata, quindi, il ruolo di promozione dovrebbe essere interpretato in maniera decisamente restrittiva. Nella fase di ricostruzione ed avvio del sistema si rischia di ampliare i potenziali regionali, con conseguenti possibili deperimenti di talune situazioni a rischio. Soprattutto in questa fase ritiene che un vero e proprio potere di impulso non contraddice una politica di più forte autonomia regionale che con il provvedimento in discussione si intende attuare. Peraltro è bene ricordare che il sesto comma dell'articolo 1 della legge n. 59/97 inserisce lo Stato (insieme alle regioni, alle province, ai comuni e agli altri enti locali) tra i soggetti promotori dello sviluppo economico, della valorizzazione dei sistemi produttivi, della promozione della ricerca applicata, in quanto titolare di interessi pubblici primari.

Illustrando il terzo comma dell'articolo 1, fa presente che mentre le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e dei flussi di entrata dei lavoratori extracomunitari [lettera a)] sono riconducibili alle funzioni escluse dal conferimento e di cui all'articolo 1, 3° comma, lettera f), della legge

n. 59, le funzioni di raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea [lettera e)] sono riconducibili a quelle escluse ai sensi dell'articolo 1, 4° comma, lettera e), della legge n. 59/97.

Le funzioni indicate alle lettere c) e d) dello schema di decreto (conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale) possono ricondursi invece all'esclusione prevista all'articolo 1, terzo comma, lettera e), della legge n. 59/97, alla voce vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

Più complesso appare ricondurre il punto di cui alla lettera d) (conduzione coordinata e integrata del sistema informativo lavoro, previsto dall'articolo 11) a qualcuna delle funzioni espressamente escluse dal conferimento. La giustificazione potrebbe trovarsi nell'esclusione, ad opera del 4° comma dell'articolo 1, lettera a), dei compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti. In tal caso si tratterebbe dei compiti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cui l'articolo 11 dello schema di decreto fa esplicito riferimento.

Constata che all'articolo 2 è compiuto dal Governo uno sforzo per elencare analiticamente le funzioni e i compiti oggetto del conferimento. L'elencazione è articolata in due commi, raggruppanti ciascuno funzioni diverse: nel primo comma si tratta di funzioni e compiti relativi al collocamento. Nel secondo si fa riferimento invece alle politiche attive del lavoro.

Quanto al primo comma, pare che dall'elenco manchi la funzione di collocamento nel trasporto marittimo che parrebbe essere di competenza del ministero dei trasporti e che più opportunamente, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 59/97 dovrebbe, nell'ambito dell'apposita delega, essere riunificata con le altre competenze del mercato del lavoro.

Pare, inoltre, che la previsione di cui alla lettera d), recante autorizzazione all'esplicitamento di attività lavorative al-

l'estero, dovrebbe essere probabilmente diversamente suddivisa. Se infatti pare opportuno che in materia di mercato del lavoro possa essere conferita alle regioni la questione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro all'estero, qualche perplessità sorge rispetto alla funzione autorizzativa in qualche misura rientrante nelle funzioni e compiti di competenza degli affari esteri [articolo 1, 3° comma, lettera a) della legge n. 59/97]. Attualmente la questione è contenuta nel decreto-legge n. 317/87, convertito nella legge n. 398/87 e che prevede norme specifiche sul collocamento degli italiani che si recano a lavorare nei Paesi posti al di fuori della Comunità. Oltre a prevedere una apposita lista di collocamento speciale per le persone disposte a lavorare in Paesi extracomunitari, la legge prevede anche che l'assunzione (o il trasferimento) debba essere preceduta da apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro. Proceduralmente il nulla osta dell'ufficio di collocamento e l'autorizzazione ministeriale sono provvedimenti separati. Il rilascio dell'autorizzazione ministeriale presuppone un duplice accertamento: uno a carico del Ministero degli Affari esteri (il quale deve accertare che nei Paesi di destinazione sussistano idonee garanzie di sicurezza del lavoratore), ed uno a carico del Ministero del lavoro, previa verifica del rispetto delle condizioni di lavoro e dell'applicazione del trattamento economico - normativo nel suo complesso non inferiore a quello italiano. Sarebbe forse più opportuna l'attribuzione del nulla osta del collocamento alla regione, ma il mantenimento dell'autorizzazione in capo allo Stato, anche ai fini del rispetto pieno della delega contenuta nella legge n. 59.

Discutibile appare la tipizzazione contenuta nel secondo comma dell'articolo 2, relativa alle politiche attive per il lavoro, probabilmente perché non esaustiva degli elementi di innovazione che inevitabilmente saranno oggetto dell'esercizio della delega da parte delle regioni e delle autonomie locali. Tra l'altro, occorre notare come in materia di lavori socialmente utili e di tirocini formativi si sia tuttora in

presenza di una delega legislativa operante ai sensi della legge n. 196/97, con scadenza 30 novembre 1997 per la revisione della disciplina del lavoro socialmente utili, e aprile 1998 per l'emanazione del regolamento sui tirocini formativi.

Precisa che l'articolo 3, che conclude il Capo I, recante il conferimento delle funzioni, è destinato ad assicurare il raccordo istituzionale tra le attività relative alle eccedenze di personale [che resta nelle competenze escluse dal trasferimento, ai sensi dell'articolo 1, 3° comma, lettera o) della legge n. 59/97], e quelle delegate alle regioni in materia di politiche attive del lavoro, ma che si connettono strettamente alle prime. La previsione si inquadra con l'obbligo espressamente previsto dall'articolo 3, 1° comma, lettera c) della legge n. 59/97 laddove è stabilito che con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge n. 59, siano individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo.

Quanto all'articolo 4 del provvedimento in esame, fa presente che il punto caratterizzante è riportato tanto nel titolo dell'articolo, quanto al primo comma: l'obiettivo è quello di creare un sistema regionale per l'impiego, volto ad assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative. È quindi ribadita come centrale l'esigenza di raccordare organicamente formazione e politiche attive.

L'articolo 4 postula il superamento integrale dell'attuale sistema basato sull'organizzazione centrale e periferica (a piramide, ai vari livelli: regionale, provinciale e locale) dei servizi per l'impiego del Ministero del lavoro, sull'esistenza delle commissioni a composizione mista (commissione centrale, commissioni regionali, commissioni circoscrizionali, commissioni provinciali) e sulle agenzie regionali per l'impiego.

In riferimento all'articolo 4, fa notare la necessità di una correzione formale al testo: alla lettera a), il riferimento alla delega deve essere letto come ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera g), e non articolo 3, comma 3, che nella legge n. 59 non esiste. Propone poi subito una riformulazione (anche qui di natura meramente formale) al testo osservando che i richiami tra i diversi criteri (tutti inseriti nel primo comma) sono formulati facendo riferimento al « comma 1 », anziché al « presente comma » inducendo così una sia pur minima difficoltà di lettura.

Rileva che la dizione contenuta al primo comma, lettera a), « alle province, alle città capoluogo delle aree metropolitane e agli enti locali » può indurre a qualche confusione interpretativa. Non è chiaro se per città capoluogo delle aree metropolitane si debbano intendere quelle indicate dalla legge n. 142/90 pur in assenza della formale costituzione di dette aree. In tal caso si creerebbe una disparità rispetto ad altri capoluoghi di provincia pur rilevanti nelle rispettive realtà locali ma non individuati in specifiche aree metropolitane. Se invece si fa riferimento esplicito alle aree metropolitane, non si può allora escludere - vista la ratio della legge n. 142/90 - gli altri comuni, essendo implicita nella costruzione dell'area metropolitana, lo smembramento dei comuni maggiori.

Ricordando che all'articolo 4 della legge n. 59/97 si prevede espressamente che solo nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni conferiscano alle province, ai comuni e agli altri enti locali le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, sottolinea che tutti gli altri compiti e le funzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 59 (e quindi quelli relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro) sono conferiti alle regioni, province, comuni e altri enti locali direttamente con i decreti legislativi secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, 3° comma, lettera a), e del principio di adeguatezza di cui alla lettera g). Fa rilevare che la ragione che spinge il

Governo a questo doppio passaggio derivi dal rispetto di un altro criterio introdotto nella legge n. 59 dal legislatore delegante, quale quello dell'omogeneità di cui alla lettera f) dello stesso terzo comma dell'articolo 4, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo.

Prevalendo nella volontà del legislatore delegante rispetto alla fattispecie in discussione la realizzazione di una stretta interconnessione tra politiche attive del lavoro e servizi per l'impiego con la formazione professionale già di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, il Governo sembra intenzionato a conferire allo stesso legislatore regionale funzioni e compiti con l'obbligo successivo di sub-delega al sistema delle autonomie locali.

Si chiede se, sul piano della correttezza costituzionale, la stessa questione non possa essere risolta con l'obbligo di conferimento nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione (ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge n. 59) e con il conferimento diretto alle province, comuni e altri enti locali delle altre funzioni conferendo contestualmente alle regioni il potere di organizzazione del sistema rispettando i criteri direttivi dei principi di omogeneità e di adeguatezza di cui alle lettere f) e g).

Solleva, poi, qualche dubbio sul ruolo delle commissioni regionali permanenti tripartite di cui alla lettera b). Essendo sedi concertative appare poco opportuno il termine « proposta », prevedendosi, in alternativa, quello apparentemente più proprio di « progettazione ». Si riserva, però, dopo il dibattito e dopo aver acquisito le eventuali ragioni del Governo rispetto al termine usato nello schema di decreto, di proporre una osservazione in merito.

Illustrando gli articoli 5 e 6, rileva che, relativamente al punto b) del secondo comma dell'articolo 6, relativo alla presidenza della commissione che lo schema del decreto attribuisce all'organo monocratico competente, poiché gli organi mo-

nocratici competenti sono diversi occorrerebbe prevedere o una presidenza variabile a seconda degli argomenti da esaminare o — a proprio giudizio — una presidenza attribuita al presidente della provincia.

Illustrando l'articolo 7, precisa che tanto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quanto i successivi DPCM che trasferiscono alle regioni, per gli effetti del conferimento, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, saranno emanati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge n. 59/97, e cioè acquisendo il parere della Commissione bicamerale, della Conferenza permanente Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane.

In relazione all'articolo 10, che riguarda le attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, rileva l'importanza della norma che deriva dal superamento del principio del monopolio pubblico delle attività di intermediazione che era stabilito con l'articolo 7 della legge n. 264 del 1949 secondo cui il collocamento è funzione pubblica. La norma, anche alla luce del contenuto dell'accordo sul lavoro sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 25 settembre 1996, ammette anche le imprese private, autorizzate dal ministero del lavoro all'esercizio di tale attività.

Rispetto alla questione generale, occorre far rilevare che il tema del monopolio pubblico è stato (ed è tuttora) fonte di contenzioso in sede di Corte di Giustizia delle Comunità Europee, innanzitutto con un pronunciamento in relazione alla situazione tedesca (sentenza del 23 aprile 1991 Hoefner - Macrotron): in quell'occasione la Corte ha stabilito che anche il monopolio pubblico dei servizi di collocamento deve essere valutato alla stregua delle norme sulla libera concorrenza di cui agli articoli 86 e 90 del trattato istitutivo della CEE. Conseguentemente tale monopolio può essere sanzionato, in quanto ingiustificato, quando esso dia luogo a comportamenti di abuso

della posizione dominante. Fa presente che sempre presso la Corte è pendente un ricorso avverso al monopolio del servizio di collocamento nella legislazione italiana in seguito alla richiesta, sollevata dalla Corte d'appello di Milano di interpretazione dell'articolo 177 del Trattato CE in relazione ai principi comunitari di libertà di prestazione dei servizi, di iniziativa economica, di libera circolazione di persone e lavoratori, di libera concorrenza economica e di divieto di abuso della posizione dominante con riguardo al divieto sancito dalle leggi n. 264/1949 e n. 1369/1960 di mediazione tra domanda e offerta di lavoro nei confronti dei soggetti privati (questione sollevata in seguito ad un ricorso di impresa privata).

Il fondamento della disposizione di cui all'articolo 10 si fonda sul criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) (individuare le modalità e le condizioni per il conferimento ad idonee strutture organizzative che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali). Tali strutture organizzative vengono individuate nel comma 2 dell'articolo 10, tra le imprese o gruppi di imprese, anche costituite in forma di società cooperative, ovvero tra organizzazioni o enti non commerciali.

Fa presente che il comma 12 dell'articolo 10 necessita di chiarimenti da parte del Governo e, probabilmente, di una migliore formulazione. Si riferisce all'esclusione, per i soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera, dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264. Tale disposizione assume particolare rilievo in ordine alle inapplicabilità delle sanzioni penali ed amministrative con le quali detta legge assiste la riserva di funzione pubblica all'attività di collocamento. Tali sanzioni sono previste non solo nei confronti di chi eserciti abusivamente l'attività di intermediazione ma anche per il datore di lavoro che assuma senza il tramite del collocamento. È opportuno conoscere il pensiero del Governo in ordine all'applicabilità della sanzione (oggi

di natura esclusivamente amministrativa) nei confronti del datore di lavoro che assuma senza avvalersi di nessuna delle strutture (siano esse pubbliche che private) preposte all'intermediazione.

Ricordando che il comma 13 dell'articolo 10 stabilisce che in via di prima applicazione del decreto, i soggetti autorizzati alla mediazione possano esercitare tale attività solo a decorrere dal dodicesimo mese dall'entrata in vigore del decreto stesso, sottolinea che tale termine (leggermente equivoco poiché nella formulazione parrebbe applicabile dallo scadere dell'undicesimo mese, anziché dell'anno, come voluto dal Governo) ha lo scopo di consentire la riorganizzazione del sistema pubblico prima dell'avvio della liberalizzazione del sistema di collocamento anche ai privati. Molti osservatori hanno già avanzato dubbi sul termine, poiché, stante la norma di cui al primo comma dell'articolo 4, avendo le regioni sei mesi per legiferare e il Governo ulteriori sessanta giorni per emettere il decreto ministeriale di puntuale individuazioni dei beni e delle risorse da trasferire, lo spazio per l'organizzazione del servizio si ridurrebbe - nelle regioni adempienti - a soli quattro mesi. Sottopone all'attenzione della Commissione la considerazione che, in tal modo, in realtà non si consentirebbe affatto la riorganizzazione del sistema pubblico che sarebbe così destinato al fallimento, visto che già oggi esso interviene concretamente in una percentuale estremamente bassa di casi. Inoltre la questione tende ad aggravarsi se si considera che il tempo per la legislazione regionale appare fortemente ristretto, considerando che diverse regioni sono inadempienti in materie da lungo tempo delegate e che quindi si corre concretamente il rischio di ostacolare il sistema ancor prima del suo avvio.

Passando all'esame dell'articolo 11 del provvedimento dichiara di aver avuto occasione di registrare contestazioni in particolare per quanto è contenuto nel sesto comma laddove le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL vengono riservate al Ministero del lavoro. Ritiene

personalmente non completamente fondate molte delle osservazioni che tendono a vedervi il permanere di un'ingerenza centralista. Il Governo ha indicato con chiarezza (al terzo comma) che il SIL va inteso come strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo che, ai sensi dell'articolo 1 restano di competenza dello Stato. Inoltre il sistema informativo deve avere caratteristiche nazionalmente unitarie e integrate. Il conferimento del compito di progettazione, implementazione e gestione del sistema da parte delle singole regioni può indubbiamente creare sistemi non connettabili fra loro e quindi incapaci di fornire gli elementi ad un sistema nazionale. Inoltre, per i ritardi in campo informatico di alcune regioni, si potrebbe verificare il caso dell'impossibilità di attivare le politiche regionali in assenza di un sistema informativo proprio.

Si può invece lavorare concretamente su parti dell'articolo 11, onde garantire opportunità concrete alle regioni e agli enti locali, di utilizzo originale ed autonomo del sistema informativo. Propone alcuni punti di lavoro.

In primo luogo, al comma 7, oltreché attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici e delle unità operative regionali e locali, possono essere riservate attività di sviluppo autonomo di parti del sistema, fatta salva la necessaria omogeneità e fruibilità dello stesso a livello nazionale. In tal modo non possono essere negate attività di sviluppo ad esempio in materia di messa in disponibilità di dati (tanto aggregati che disaggregati, questi ultimi nel pieno rispetto della normativa sulla privacy) su Internet o su sportelli autogestiti dai cittadini o con altri sistemi (tipo televideo regionale, ecc.).

In secondo luogo, al comma 8, si può attribuire all'organo tecnico con compiti

di raccordo tra il Ministero del lavoro, le regioni e le amministrazioni locali, anche il compito di valutazione su proposte di implementazione del sistema da parte delle strutture regionali e locali.

In terzo luogo, al comma 9 sarebbe opportuno prevedere che il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello del tesoro, per la composizione e il funzionamento dell'organo tecnico venga sottoposto al preventivo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e di quella tra lo Stato e le città e le autonomie locali.

Conclude, conscio di aver sottolineato solo una parte delle problematiche aperte e confidando nel lavoro collegiale della commissione con lo spirito aperto. Pur essendo consapevole del ruolo autonomo della Commissione, chiamata ad esprimere un parere al Governo, e quindi della non agibilità di un intervento del Governo stesso nella fase di concreta redazione del parere, auspica comunque che il Governo non voglia far mancare i chiarimenti che saranno necessari, oltre che il proprio punto di vista nel corso del dibattito generale e del confronto sulle proposte emendative del parere proposto dal relatore. Si riserva, infine, di redigere la proposta di parere al termine del confronto in Commissione, onde poter raccogliere tutti i suggerimenti che i colleghi vorranno avanzare e che dovesse considerare compatibili con l'orientamento generale già espresso nella relazione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,10.

ALLEGATO 1

Proposta di parere presentata dal relatore, deputato Luciano Caveri.**Schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'ente pubblico « Centro sperimentale di cinematografia » nella fondazione « Scuola nazionale di cinema », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

La Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'ente pubblico « Centro sperimentale di cinematografia » nella fondazione « Scuola nazionale di cinema », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

premesso che:

il Governo era stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad emanare un decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico « Centro sperimentale di cinematografia » nella fondazione « Scuola nazionale di cinema »;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

6) valutare all'articolo 1 l'opportunità di mantenere la dizione attuale « Centro sperimentale di cinematografia, che, da oltre mezzo secolo, ha un'ampia risonanza internazionale;

7) fra gli organi della Fondazione previsti all'articolo 5 non viene citata la figura del direttore generale, mentre sarebbe opportuno prevederla, e probabilmente definirne i compiti in un apposito articolo;

8) il consiglio di amministrazione di tre soli membri, tutti di nomina governativa, non garantisce meccanismi di rappresentanza delle minoranze parlamentari e sarebbe altresì opportuna la presenza di un membro di designazione del sistema delle autonomie locali e dunque risulterebbe opportuno valutare meccanismi pluralisti per le nomine, eventualmente con un ragionevole aumento del numero dei membri del consiglio di amministrazione;

9) all'articolo 7 si prevede un comitato scientifico, composto tra gli altri da « i direttori dei settori di attività ». Sarebbe auspicabile una diversa dizione di queste figure, ad esempio « coordinatori » per evitare accavallamenti con altre figure quali il direttore generale (che dovrebbe far parte di questo stesso comitato scientifico). Si segnala la mancanza di esperti specifici nel settore cineteché;

10) sarebbe necessario prevedere all'articolo 9 una norma che dia maggior certezza rispetto all'erogazione dei contributi ordinari, come ad esempio è stato fatto per l'ente cinema. Sarebbe inoltre auspicabile una norma che renda automatico il trasferimento alla Fondazione di contributi pubblici assegnati al Centro sperimentale e non ancora utilizzati.

ALLEGATO 2

Proposte emendative al parere predisposto dal relatore sullo schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'ente pubblico « Centro sperimentale di cinematografia » nella fondazione « Scuola nazionale di cinema », in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Proposta soppressiva del punto 1)

Sopprimere il punto 1).

1.

Bracco.

Proposta di riformulazione del punto 1).

L'articolo 1 della bozza del decreto legislativo prevede che il Centro sperimentale di cinematografia, oltre ad essere trasformato da Ente Pubblico a Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, assuma la nuova denominazione di « Scuola Nazionale di Cinema ». A nostro avviso, tale scelta disperde inutilmente un patrimonio di rilevanza mondiale, poiché la denominazione « Centro Sperimentale di Cinematografia » è da oltre sessant'anni nota e apprezzata nel mondo intero. Pertanto sarebbe necessario che, ove realmente si ritenga indispensabile trasformare il Centro Sperimentale di Cinematografia da Ente Pubblico in Fondazione, tale Fondazione quanto meno mantenga la storica e prestigiosa denominazione di Centro Sperimentale di Cinematografia.

2.

Bonatesta, Magnalbò.

Proposta soppressiva del punto 2)

Sopprimere il punto 2), in quanto si ritiene più opportuno lasciare allo statuto

la definizione dei compiti del Direttore generale, come previsto dall'articolo 2.

3.

Bracco.

Proposta di riformulazione del punto 2)

Dovrebbe essere rivisto ed esplicitamente indicato il ruolo del Direttore Generale e dei Dirigenti che non può evidentemente essere rinviato al successivo Statuto. In altre parole, la prima modifica che appare necessaria è quella della collocazione del Direttore Generale fra gli organi della nuova Fondazione, con il compito primario di garantire, anche attraverso i Dirigenti e gli altri dipendenti, quanto previsto dal decreto legislativo 29/93 negli articoli 3, 16 e 17.

4.

Bonatesta, Magnalbò.

*** Proposta di riformulazione del punto 2)*

Appare opportuno ripristinare la divisione tra poteri di indirizzo e di controllo degli organi politici e funzioni di gestione. Occorre a tal fine che sia lo stesso decreto, in un apposito articolo, a definire i compiti del Direttore generale, senza lasciare la disciplina unicamente allo statuto. Per gli stessi motivi la figura del Direttore generale deve essere ricompresa tra gli organi della Fondazione previsti all'articolo 5.

5.

Giaretta.

Proposta modificativa del punto 3)

Sostituire il punto 3) con il seguente testo:

« 3) prevedere nel consiglio di amministrazione la presenza di un membro designato dal sistema delle autonomie locali e di una rappresentanza dei docenti, qualora siano introdotte forme di stabilità dei docenti stessi. »

6.

Bracco.

Proposta modificativa del punto 3)

Notevoli perplessità, sotto vari aspetti, solleva l'impostazione data in tema di organi della costituenda Fondazione e di suddivisione delle funzioni istituzionali: a fronte di una particolare ampiezza dei poteri presidenziali, si propone un Consiglio d'Amministrazione di soli tre membri (compreso il Presidente) potenzialmente destinato a semplici funzioni di ratifica delle decisioni che il Presidente potrà direttamente prendere avvalendosi della procedura « d'urgenza ». Pertanto si rende anzitutto necessaria una diversa composizione del Consiglio d'Amministrazione, con ampliamento del numero dei componenti da tre a cinque e poteri di nomina assegnati non già ai tre Ministeri indicati dall'attuale bozza ma invece, per quattro consiglieri, alle Commissioni Cultura di Camera e Senato, con il dovuto rispetto dei diritti delle minoranze e, per il restante consigliere, al Comitato Stato-Regioni-Comuni. Il Presidente sarà eletto dal Consiglio d'Amministrazione nel suo interno. Inoltre la formulazione proposta mostra di ignorare il fondamentale principio della necessaria divisione dei poteri di indirizzo e controllo rispetto ai poteri di gestione: tale principio, che corrisponde ad una consolidata visione di corretta e di equilibrata gestione di istituzioni pubbliche o comunque di pubblico interesse, consacrato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che all'articolo 3 e seguenti attribuisce agli organi politici i

poteri di indirizzo e di controllo e agli organi amministrativi (in particolare ai Direttori e ai Dirigenti) i poteri di gestione.

7.

Bonatesta, Magnalbò.

Proposta aggiuntiva del punto 4)

Deve essere indicato chiaramente quale ruolo si intenda conferire ai nuovi « Direttori di settore » (meglio sarebbe definirli « coordinatori ») onde evitare possibili sovrapposizioni o conflitti di competenza con gli attuali dirigenti e per identificare in qual modo si concretizzi il necessario rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti del Direttore Generale. Infatti, risulta di difficile comprensione la presenza in tale Comitato delle nuove figure dei « Direttori di settore » (ovvero « coordinatori ») e l'assenza invece del Direttore Generale; a nostro avviso, va dunque modificata in tal senso la composizione del Comitato scientifico stesso. Merita poi qualche riflessione la presenza di due professori universitari a fronte della mancanza di rappresentanti specifici del settore cinematografico.

8.

Bonatesta, Magnalbò.

Proposta aggiuntiva del punto 5)

Risulta non sufficientemente chiaro e comunque privo di certezze il punto essenziale della contribuzione da parte dello Stato, che appare viceversa indispensabile per garantire la sopravvivenza — oltretutto la funzionalità — della costituenda Fondazione. È necessaria una più articolata formulazione (anche per fornire un diverso livello di certezza ai dipendenti che si troveranno a transitare da un Ente pubblico ad una istituzione di diritto privato) ad esempio attraverso una norma come quella a suo tempo adottata per l'Ente Cinema (legge 23 giugno 1993, n. 202 articolo 5 n. 3, per un'assegnazione

automatica annua non inferiore al 15% della quota cinema del Fondo Unico dello Spettacolo).

Infine, andrebbe sottolineata la mancanza di un'espressa previsione, che appare invece necessaria, a proposito del trasferimento alla nuova Fondazione di

tutti i fondi pubblici in precedenza e a qualsiasi titolo assegnati al Centro Sperimentale di Cinematografia (ovviamente in quanto non ancora utilizzati).

9.

Bonatesta, Magnalbò.